

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019
151/2019/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO,
PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo allegato contenente il "Testo integrato del bilanciamento" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2018, 660/2017/R/gas e il relativo allegato, recante "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto";
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 565/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 565/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo allegato, recante “Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale” (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato, recante “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”;
- la comunicazione del Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME), del 27 marzo 2019, prot. Autorità 7590 del 27 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 27 marzo 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il TIMMIG, adottato dall’Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, tramite l’individuazione di procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da parte dell’Autorità;
- tra le altre cose, il TIMMIG contiene le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di svolgimento da parte del GME delle attività strumentali all’esercizio della suddetta funzione di monitoraggio attribuita all’Autorità;
- in particolare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del TIMMIG, i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME sono finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema del gas, di cui all’articolo 8 del TIB;
- l’articolo 10, comma 2, lettera b., del TIMMIG, inoltre, prevede, che il GME trasmetta all’Autorità, entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione dell’attività svolta e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell’anno precedente;
- il medesimo articolo, al comma 3, lettera b, stabilisce, infine, che l’Autorità approvi i costi di cui al precedente alinea entro il 30 aprile di ogni anno;
- la deliberazione 631/2018/R/gas prevede che i costi consuntivi approvati dall’Autorità relativi alle attività di monitoraggio svolte dal GME nel 2018 siano liquidati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) entro il 31 luglio 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 565/2018/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, approvato il prospetto del preconsuntivo dei costi per l’anno 2018, per un importo pari a 157.524 EUR;
- con la comunicazione 27 marzo 2019, il GME ha trasmesso all’Autorità, un documento recante “Informativa ex articolo 10, comma 10.2, TIMMIG”, contenente una relazione descrittiva dell’attività svolta nel corso del 2018 nonché una relazione

tecnica sul consuntivo dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alle suddette attività svolte nell'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato del gas naturale;

- il documento di cui al precedente alinea evidenzia che l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dal GME, nel corso del 2018, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, è pari a 152.757 EUR, in diminuzione di circa 5.000 EUR rispetto al preconsuntivo in precedenza approvato; tale decremento è stato imputato, dal GME, alle sinergie derivanti dalle competenze trasversali maturate dal GME nell'ambito del monitoraggio dei vari mercati.

RITENUTO CHE:

- il consuntivo dei costi relativo all'anno 2018 sia coerente con l'insieme delle attività in materia di monitoraggio del mercato del gas naturale svolte dal GME;
- sia, pertanto, necessario approvare i suddetti costi sostenuti dal GME nella misura degli importi indicati nel documento trasmesso con la comunicazione 27 marzo 2019

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b, del TIMMIG, il consuntivo relativo ai costi sostenuti dal GME, nel corso dell'anno 2018, per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, nella misura degli importi indicati dal GME con la comunicazione 27 marzo 2019;
2. di trasmettere il presente provvedimento al GME e alla Cassa per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini